

Publicato il 10/12/2018

**N. 02360/2018 REG.PROV.COLL.**  
**N. 05038/1999 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da

Maria Mascali, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Lipera, con domicilio eletto presso il suo Studio, in Catania, alla via Trieste, n. 19;

*contro*

Comune di Catania, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Macrì, domiciliato presso il proprio ufficio legale, in Catania, alla via Umberto, n. 151;

*per l'annullamento*

del provvedimento del Direttore della XXII Struttura – Gestione del territorio del Comune di Catania del 15 luglio 1999, con il quale è stata negata a Maria Mascali la concessione edilizia in sanatoria riguardante un immobile abusivo realizzato nel territorio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria per la definizione dell'arretrato del giorno 29 ottobre 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Direttore della XXII Struttura – Gestione del territorio del Comune di Catania ha negato a Maria Mascali la concessione edilizia in sanatoria da lei richiesta per un immobile abusivo realizzato nel territorio comunale, e in particolare in Villaggio Azzurro – via S.Giuseppe La Rena.

Il diniego è motivato dal fatto che l'edificio non era stato realizzato prima del 30 settembre 1983 e che, in ogni caso, esso ricade nella R.N.P.O. Oasi del Simeto – Zona A, per la quale è stabilita l'inedificabilità assoluta.

2. – Maria Mascali si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l'annullamento del provvedimento; ha resistito il Comune di Catania.

Rigettata, con ordinanza del 20 dicembre 1999, n. 2905, l'istanza di sospensiva, il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 29 ottobre 2018.

3. – Con il primo motivo di ricorso si deduce l'incompetenza del dirigente che ha adottato l'atto, che invece spetterebbe al Sindaco emanare.

Il motivo è infondato, in quanto ai sensi dell'art. 51 comma 3 lett. f) l. 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6 l. 15 maggio 1997, n. 127, il provvedimento di diniego di una concessione edilizia in sanatoria, in quanto atto vincolato, è di competenza del dirigente e non del Sindaco, indipendentemente dalla previa adozione della normativa comunale di dettaglio che disciplini l'esercizio dei poteri dirigenziali (cfr., tra la giurisprudenza più prossima ai fatti di causa, TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 6 febbraio 2002, n. 691; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 10 aprile 2001, n. 3092).

4. – Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 31 l. 28 febbraio 1985, n. 47 in relazione all'art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724, l'eccesso di potere e l'erronea interpretazione.

In particolare, l'immobile non ricadrebbe nell'Oasi del Simeto, ma ben lontana da essa; d'altro canto, l'intero provvedimento sarebbe stato emesso sulla base di presunzioni e non di prove.

Rileva, innanzitutto, il Collegio che il diniego della concessione edilizia in sanatoria si basa su due ragioni: 1) la collocazione del fabbricato in area inedificabile; 2) la sua realizzazione in data posteriore al 30 settembre 1983.

In ordine a tale ultimo elemento, parte ricorrente nulla ha dedotto; d'altra parte, dal provvedimento impugnato risulta che la tardiva costruzione dell'immobile abusivo è dimostrata agli elaborati aerofotogrammetrici.

La mancata contestazione di una delle ragioni su cui si fonda l'ordinanza di demolizione è sufficiente a ritenere infondato il motivo di ricorso.

A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha affermato che l'immobile di cui si tratta si colloca all'esterno dell'Oasi del Simeto. Tale affermazione, che avrebbe potuto facilmente dimostrata, è rimasta solo una deduzione sfornita da qualsivoglia elemento dimostrativo.

Anche sotto secondo profilo, allora, il motivo è destituito di fondamento.

5. – Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione.

In realtà, il provvedimento impugnato illustra con estrema chiarezza le ragioni per le quali non è possibile concedere il permesso di costruire in sanatoria. L'ultimo motivo di ricorso è, pertanto, pretestuoso.

6. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza.

7. – Il Comune di Catania ha domandato la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria *ex art.* 96 c.p.a.

La domanda va rigettata per l'assorbente ragione della mancanza di qualsivoglia prova di un pregiudizio subito dall'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna Maria Mascali alla rifusione, in favore del Comune di Catania, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre ad accessori di legge.

Rigetta la domanda proposta dal Comune di Catania di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Nicola Durante, Consigliere

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Tallaro**

**IL PRESIDENTE**  
**Pancrazio Maria Savasta**

IL SEGRETARIO